

LEGGE REGIONALE 24 AGOSTO 1953, N. 8

**Autorizzazione al Comune di Trento ad applicare
supercontribuzioni per l'anno 1950
sulle Imposte e Tasse Comunali¹**

Art. 1

Il Comune di Trento è autorizzato ad applicare, limitatamente all'anno 1950, le seguenti supercontribuzioni:

- a) aumento del 100% sulla sovrimposta terreni;
- b) aumento del 100% sulla addizionale all'imposta erariale sui redditi agrari;
- c) aumento del 100% sull'imposta sulle industrie e commerci;
- d) aumento del 100% sull'imposta sul bestiame;
- e) sulle imposte di consumo:

- 1) aumento da L. 800 a L. 1400 per hl. sul vino comune e da L. 3000 a Lire 5250 per hl. sui vini fini;
- 2) aumento da L. 0,05 a L. 0,10 per ogni mq di superficie coperta e per piano, dell'imposta di consumo sui materiali per costruzioni edilizie dovuta in abbonamento obbligatorio.

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

¹ In B.U. 28 agosto 1953, n. 15.
